



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTA legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale e in particolare l'articolo 65;
- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica";
- VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l'art. 1, commi da 13 a 17, che ha destinato l'importo complessivo di 90 milioni di euro per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI);
- VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'articolo 1, comma 674, che ha destinato al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017;
- VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 811, che ha destinato la quota di 10 milioni di euro per il rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI) per il triennio 2016-2018;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, i commi 153 e seguenti;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l'articolo 1, commi 677 e 678;
- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'articolo 4, comma 3-ter, che ha abrogato i commi 155, 156 e 157 dell'articolo 1 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilendo al contempo che le disposizioni abrogate potessero continuare ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso fosse già stato bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge;
- VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, 18 dicembre 1975 recante norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica;



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE) 28 gennaio 2015, n. 8, recante la presa d'atto dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;
- VISTA la delibera del CIPE 28 gennaio 2015, n. 9, che ha istituito il Comitato tecnico Aree Interne e ha disposto il riparto finanziario dei primi 90 milioni euro stanziati con sopracitata legge n. 147 del 2013;
- VISTA la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 43, che ha ripartito gli ulteriori 90 milioni di euro previsti per il rafforzamento della Strategia nazionale delle aree interne stanziati dalla legge n. 190 del 2014;
- VISTA la delibera del CIPE 7 agosto 2017, n. 80, con la quale, tra l'altro, si è provveduto all'assegnazione dell'importo di 10 milioni di euro, di cui 7,48 milioni in favore delle aree interne colpite dal sisma (Piceno e Valnerina), 1,72 milioni di euro per assicurare il sostegno e l'accompagnamento ai territori, 0,8 milioni di euro per lo svolgimento di attività di valutazione;
- CONSIDERATO che per quanto concerne lo stato di attuazione della suindicata SNAI, il processo di selezione delle aree è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta congiuntamente da tutte le Amministrazioni centrali presenti all'interno del Comitato Tecnico Aree Interne e dalla Regione o Provincia autonoma interessata, istruttoria che si è conclusa con la selezione di 72 aree progetto e la sola esclusione della Provincia autonoma di Bolzano che non ha partecipato alla Strategia per le Aree Interne;
- VISTE le Linee guida per costruire una "Strategia di area-progetto" (documento di lavoro – versione novembre 2014), che rappresentano il percorso di metodo per definire il documento di Strategia;
- VISTE le Linee Guida elaborate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca "per gli interventi nelle aree progetto selezionate dalla SNAI", sulla base delle indicazioni e dell'approccio metodologico contenuto nella legge n. 107 del 2015;
- ATTESO che le predette Linee Guida identificano le maggiori criticità relative all'istruzione nelle aree interne, contengono i risultati delle analisi compiute dal Comitato tecnico delle aree interne e adottano il metodo sperimentale della Strategia riproducendo per il servizio istruzione i criteri per una qualificazione strutturale, in coerenza ad una scuola innovativa caratterizzata sia da nuovi ambienti di apprendimento che da nuovi modi di apprendere;
- CONSIDERATO che il percorso di costruzione di una strategia di area si articola in tre fasi: "Bozza di Strategia", che esprime lo stato dei fabbisogni dell'area; "Preliminare della strategia", che illustra la filiera cognitiva, ovvero la scelta di un percorso di connessione tra sviluppo locale e servizi e "Strategia d'area" che declina i contenuti del "Preliminare di Strategia" in interventi e azioni specifiche, risultati attesi e indicatori di risultato;



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 677 e 678, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018) prevede che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destini 50 milioni di euro per il completamento del programma di costruzione di scuole e poli innovativi nelle aree individuate dal Comitato Tecnico Aree Interne;

DATO ATTO che è necessario individuare i criteri per l'assegnazione delle risorse messe a disposizione dall'Istituto nazionale per l'assicurazione e gli infortuni sul lavoro (di seguito INAIL) per il completamento del programma scuole innovative, di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge n. 107 del 2015 con riferimento alle aree interne;

DATO ATTO che la selezione delle proposte secondo quanto previsto dalla legge n. 205 del 2017 deve essere effettuata da parte del Comitato tecnico delle aree interne;

CONSIDERATO che il Comitato delle aree interne a seguito di selezione pubblica ha individuato 72 aree progetto;

DATO ATTO che nell'ambito delle predette aree di progetto sono già stati sottoscritti appositi accordi di programma quadro contenenti interventi di nuova costruzione di edifici scolastici;

CONSIDERATO che le risorse messe a disposizione dall'articolo 1, commi 677 e 678, della citata legge n. 205 del 2017 prevedono un piano di finanziamento, con il relativo pagamento dei canoni di locazione, già a far data dall'anno 2019, per cui la realizzazione delle scuole nuove deve avvenire entro la fine del medesimo anno 2019;

CONSIDERATO che non tutte le aree progetto individuate dal Comitato tecnico delle aree interne sono già definite mediante accordi di programma quadro;

RITENUTO quindi, necessario definire i criteri cui il Comitato Tecnico delle Aree interne deve attenersi per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, prendendo in considerazione le sole aree rispetto alle quali sussistano Accordi già sottoscritti;

DECRETA

Articolo 1 (Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 677 e 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a euro 50 milioni, sono destinate al completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. L'individuazione delle aree spetta al Comitato tecnico aree interne, ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3. In considerazione della previsione degli oneri finanziari disposti a decorrere dall'anno 2019, possono essere ammessi a finanziamento gli interventi relativi alla costruzione di scuole innovative nelle aree interne rientranti negli Accordi di programma quadro sottoscritti entro la data del 30 novembre 2018, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Comitato individua le aree da finanziare nell'ambito degli accordi già sottoscritti, tenendo conto dei seguenti criteri e parametri:

- a) dimensioni di area conformi al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, 18 dicembre 1975;
- b) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto della popolazione scolastica interessata dalla proposta, nonché degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o aggregazione di più sedi scolastiche esistenti, anche nell'ottica di una edilizia sostenibile;
- c) utilizzo delle risorse esclusivamente per la costruzione di nuova scuola in un'area nella piena disponibilità dell'ente e urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche tenendo conto di eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva;
- d) valutazione del costo della realizzazione considerando il numero di alunni coinvolto e un costo parametrico per alunno non superiore ad € 15.000,00 rapportato alla superficie netta calpestabile dell'edificio da realizzare;
- e) assenza, negli ultimi cinque anni, di finanziamenti pubblici per la messa in sicurezza con interventi di tipo strutturale degli edifici scolastici, ospitanti l'istituzione scolastica e/o le istituzioni scolastiche coinvolte, che per le finalità di cui al presente decreto si intendono dismettere e/o demolire;
- f) disponibilità di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e dell'utenza della scuola da realizzare;
- g) disponibilità dell'ente o degli enti coinvolti a garantire un'ampia apertura e coinvolgimento del territorio offrendo con la proposta servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali;
- h) progetto didattico connesso alla costruzione della nuova scuola;
- i) livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento.

5. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare spese per la costruzione delle scuole innovative. Non sono in ogni caso ammesse e sono, quindi, a carico degli enti locali dell'area interna le spese per:

- a) indagini preliminari;
- b) progettazione;
- c) arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica;
- d) eventuale demolizione dei fabbricati;
- e) bonifica delle aree;
- f) spese per la collocazione temporanea in altre strutture delle alunne e degli alunni durante i lavori.



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

6. Il Comitato tecnico delle aree interne, una volta individuate le proposte, procede a trasmettere le stesse, complete di tutta la documentazione tecnica necessaria per l'espletamento delle attività di cui al successivo articolo 2, alla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede ad acquisire in merito il parere della regione di riferimento.

Articolo 2 *(Attuazione delle procedure)*

1. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale è incaricata di procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'INAIL per la determinazione delle modalità di erogazione del canone di locazione posto a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dall'anno 2019.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Dot. Marco Bussetti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Bussetti', written over the printed name of the Minister.